

	Presidente	Marco Mazzone Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 6 del 24 GENNAIO 2023

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/510473/2022)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzone Nicoletti		X
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	x	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

Preso atto che il Vice Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di [REDACTED] del 21/03/2022;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente contesta il fatto che in seguito alla cessione delle linee site ad Alleghe (BL), e dopo aver effettuato il subentro, venivano ugualmente emesse le fatture delle linee indicate in precedenza, anche dopo aver effettuato il pagamento delle stesse il 30 di aprile, fino a conclusione del subentro. Riscontrava, inoltre, l'addebito di € 223,88 e € 121,88 relativi alla linea 0437443566. Detti importi sono relativi alle fatture n. 8E00876650/2020 e 8E00117322/2021 che sono già state pagate con bonifico del 30/04/2021 di euro 877,45, anche nelle successive fatture emesse. Le fatture in oggetto sono state saldate correttamente per differenza.

L'utente, quindi, chiede:

- i. lo storno dell'insoluto fino alla fine del ciclo di fatturazione;
- ii. il ritiro della pratica di recupero crediti.

2. La posizione dell'operatore

L'istanza è stata presentata sia per linee fisse sia mobili ma in realtà, lato mobile, l'utente non ha più contratti attivi con TIM dal 2016 e non c'è morosità. Lato fisso, invece si rileva quanto segue. Tim non ha rinvenuto nei propri sistemi delle richieste di subentro e l'istante risulta titolare di [REDACTED] 0437523380 sin dalla loro attivazione. Le utenze con sede impianto di Alle [REDACTED] r. [REDACTED] e 04375233 [REDACTED] a n.04395185 è cessata ad agosto 2021 (fattura di cessazione 6/21). L'utente ha lasciato scoperte delle fatture del 4/21 e 5/21 che invece sono dovute. Nella fattura bim. 5/21 sono stati riaddebitati i conti telefonici bim. 1/21 per € 223,88 e bim. 2/21 per € 1 [REDACTED] l'utenza 0437443566. Anche sul 4/21 sono presenti ria [REDACTED] per la linea 0437523380 per i bimestri 1/21-2/21-3/21 240,17€ +0,51€+66,73. Da paci non ci sono pagamenti abbinati a tali fatture riaddebitate. Nelle fatture successive il cliente ha l'addebito rate router in vendita. Linea n. [REDACTED] cessata in data 15/03/2021 (fattura di chiusura 3/21). Linea n. [REDACTED] cessata in data 23/03/2021 (fattura di chiusura 3/21) Il cliente risulta moroso per € 1039,14=. CHIEDE quindi che il GU14 in oggetto venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere accolte.

Si deve innanzitutto rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Si evidenzia, infatti, che l'istanza dell'utente è molto generica e non affatto circostanziata, contravvenendo, quindi, a quel principio di portata generale ed inderogabile secondo il quale l'utente deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta.

La mancanza di elementi precisi e dettagliati, così come l'assenza totale di documentazione, impedisce, di fatto, l'individuazione e quindi la valutazione di elementi probanti e circostanziati tali da rendere condivisibili

le doglianze asserite, cosicché non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa.

In proposito, la delibera Agcom n. 70/12/CIR, ha stabilito, infatti, che in materia di onere della prova, “la domanda dell’utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l’onere probatorio su di lui incombente”.

Nel caso specifico si rileva un’evidente carenza documentale: l’istante, infatti, si limita a rilevare un addebito di importi successivi al subentro”, senza però allegare né le fatture in cui questi presunti importi sarebbero stati addebitati, costi che, per altro, non vengono neanche dettagliati nel loro esatto ammontare, e né la prova documentale dell’avvenuto, a suo dire, subentro.

A ciò si aggiunga che non è stato prodotto in atti alcun reclamo avente ad oggetto la contestazione delle fatture, in palese contrasto con quell’orientamento in tal senso ormai pacificamente consolidato che prevede che la richiesta di storno delle fatture (come nel caso de quo) può essere accolta solo ed esclusivamente in presenza di formali e documentate contestazioni che specifichino in modo chiaro e dettagliato gli importi che si contestano (ex multis Delibera Corecom Puglia n. 22/2017, Delibera Agcom n. 165/15/CIR, Delibera Corecom Piemonte n. 24/2015). Tutto ciò rende la domanda generica, non circostanziata ed eccessivamente sintetica, tale da impedire all’organo giudicante, di valutarne la fondatezza.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l’istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell’allegato alla presente deliberazione;

All’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rigettare l’istanza di ██████████ nei confronti di TIM per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Il Dirigente

F.to Dott. Maurizio Santone

Il Vice-Presidente

F.to Fabrizio Comencini

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco